



Decreto Dirigenziale n. 176 del 05/07/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I., ART. 269 COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER LO STABILIMENTO GESTITO DA "IL RUSPANTE S.R.L.", CON SEDE LEGALE IN NAPOLI ALLA VIA VIZIOLI, 3 ED OPERATIVA IN MELITO DI NAPOLI ALLA VIA COLONNE DI GIUGLIANO, 5, CON ATTIVITA' DI MACELLAZIONE AVICOLA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che l'art. 269, comma 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni così recita: "Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni";
- b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma, ai sensi dell'art. 268 comma 1 lettera o) normativa succitata;
- c. che il legale rappresentante pro tempore della **Il Ruspante S.r.l., con sede legale in Napoli alla via Vizioli 3 ed operativa in Melito di Napoli alla via Colonne di Giugliano, 5**, ha presentato istanza ai sensi dell'art.269, comma 2, D.Lgs.152/06;
- d. che allegata alla domanda, acquisita al protocollo del Settore con prot. n. 13177 del 07/01/2008, integrata con note prot. 1080267 del 14/12/2009 e prot. 206939 dell'08/03/2010, è stata prodotta relazione a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative;

RILEVATO

- a. che nella Conferenza di Servizi iniziata il 13/11/2009 e conclusa il 13/12/2010, i cui verbali si richiamano:
 - a.1. sono stati acquisiti agli atti del Settore il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune in data 06/03/1987 e l'attestazione del Comune prot. n. 9404 del 04/01/88, in cui si dichiara che l'opificio industriale è stato autorizzato con concessione edilizia n.50/79 del 04/06/80 e successiva variante n.8/84 del 30/05/884;
 - a.2. l'ARPAC, esaminate le integrazioni presentate nella seduta del 13/12/2010, ha espresso parere favorevole con la prescrizione di effettuare la misurazione delle emissioni con cadenza annuale;
 - a.3. la Provincia ha espresso parere favorevole;
 - a.4. l'ASL si è riservata di esprimere il proprio parere dopo l'acquisizione del certificato di agibilità dell'immobile;
 - a.5. è stato assegnato alla Società un termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione richiesta dall'A.S.L.;
 - a.6. ai sensi dell'art.14 ter, comma 7, L.241/90 si considera acquisito l'assenso del Comune;

CONSIDERATO che l'A.S.L., nonostante il tempo utile trascorso, non ha dato riscontro alla nota del Settore prot. 309833 del 18/04/2011 di richiesta di espressione del parere igienico-sanitario, lo stesso si considera acquisito ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7, L.241/90;

DATO ATTO

- a. che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n. 21605 del 30/12/2008);
- b. che l'autorizzazione di cui all'art. 269 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;

RITENUTO di autorizzare alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, comma 2, conformemente alle posizioni prevalenti espresse in Conferenza e per quanto su “considerato”, lo stabilimento sito in **Melito di Napoli, alla via Colonne di Giugliano, 5**, gestito dalla **Il Ruspante S.r.l.**, esercente attività di macellazione avicola, con l’obbligo per la Società di effettuare l’autocontrollo delle emissioni con cadenza annuale;

VISTI

- a. il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i.;
- b. la Legge n.241/90 e s. m. i.;
- c. il D.D. n. 9 del 20/04/2011 dell’A.G.C. 05;

In conformità dell’istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato, di:

1. **autorizzare** alle emissioni in atmosfera provenienti dall'attività di macellazione avicola, ai sensi dell'art. 269, comma 2, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., lo stabilimento sito in **Melito di Napoli, alla via Colonne di Giugliano, 5**, gestito dalla **Il Ruspante S.r.l.**, con sede legale in **Napoli, alla via Vizioli, 3**, così come di seguito specificato:

CAMINO	PROVENIENZA EMISSIONI	INQUINANTI	CONCENTRAZIONI E mg/nmc	PORTATA A nm ³ /h	FLUSSI DI MASSA g/h	SISTEMI DI ABBATTIMENTO
E1	Locale ricevimento polli	COV H2S NH3 POLVERI	70 3 5 5	58.400		Nebulizzazione con soluzione enzimatica

2. **obbligare** la ditta all’osservanza delle seguenti prescrizioni

- 2.1. rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica
- 2.2. i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
- 2.3. contenere le emissioni prodotte nei limiti suindicati, di cui alla relazione allegata all’istanza;
- 2.4. le misurazioni e/o valutazioni periodiche di tutte le emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza **annuale** e dovranno essere successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all’ARPAC;
- 2.5. il sistema di abbattimento deve essere tenuto in continua e costante efficienza;
- 2.6. i camini di emissione devono superare di almeno 1 metro il colmo dei tetti degli eventuali edifici ubicati nel raggio di 10 metri;
- 2.7. provvedere all’annotazione dei dati in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell’autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell’allegato IV alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;
- 2.8. rispettare quanto stabilito dall’art. 269, comma 5, del D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. in particolare:

- 2.8.1. comunicare agli enti di cui al punto 2.4 la data di messa in esercizio dei camini, almeno 15 giorni prima;
- 2.8.2. effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle emissioni prodotte;
- 2.8.3. trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC – CRIA;
- 2.9. la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
- 2.10. rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
 - 2.10.1. comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
 - 2.10.2. richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;
- 3. **precisare** che:
 - 3.1. l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedentemente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
 - 3.2. la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
- 4. **demandare** all'ARPAC - CRIA, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
- 5. **precisare** che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi del D.D. n. 154/2007, sono a carico della ditta;
- 6. **stabilire** che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- 7. **notificare** il presente provvedimento alla **Il Ruspante S.r.l. con sede legale in Napoli alla via Vizioli, 3 ed operativa in Melito di Napoli alla via Colonne di Giugliano, 5 ;**
- 8. **inviare**, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Saviano, alla Provincia di Napoli, all'ASL NA 2 Nord ex NA 2 e all'ARPAC;
- 9. **inoltrare** copia del presente atto all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

dr.ssa Lucia Pagnozzi